

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/824 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2018****che chiude il procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A. APERTURA

- (1) Il 2 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di ferrosilicio originario dell'Egitto e dell'Ucraina e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da Euroalliages («il denunciante») a nome di quattro produttori dell'Unione, vale a dire Ferropem, Ferroatlántica SL, OFZ e Huta Laziska SA, che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievole ritenuti sufficienti a giustificare l'apertura.
- (3) La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti in Egitto e in Ucraina, gli importatori e gli utilizzatori noti, tutte le altre parti notoriamente interessate e i rappresentanti dell'Egitto e dell'Ucraina. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (4) Nel periodo compreso tra dicembre 2017 e febbraio 2018 sono state effettuate visite di verifica presso i locali di quattro produttori dell'Unione, dei produttori esportatori che hanno collaborato rispettivamente in Egitto e in Ucraina e di un importatore collegato che ha collaborato nell'Unione.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (5) Con e-mail del 27 febbraio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di aver ritirato la denuncia.
- (6) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (7) L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse opportuno chiudere la presente inchiesta.
- (8) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
- (9) La Commissione deduce pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ferrosilicio, una ferrolega contenente, in peso, almeno il 20 % e al massimo il 96 % di silicio e almeno il 4 % di ferro, originario dell'Egitto e dell'Ucraina, dovrebbe essere chiuso senza l'istituzione di misure.
- (10) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.⁽²⁾ GU C 251 del 2.8.2017, pag. 5.